



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Atto dirigenziale

Direzione Ambiente
Servizio Tutela ambientale

Atto N. 1093/2021

Oggetto: SOCIETÀ A.C.R.A.F. S.P.A. - VIA PONTASSO, 11 E 13 - 16015 - CASELLA (GE) MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLA PRODUZIONE DI DISINFETTANTI ED IGIENIZZANTI ALLO STATO LIQUIDO AI SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA PARI A EURO 2.000,00.

In data 24/05/2021 il dirigente BRUZZONE MAURO, nella sua qualità di responsabile, adotta il seguente Atto dirigenziale;

Vista la Legge 7 aprile 2014 n. 56, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni";

Richiamato il vigente Statuto della Città Metropolitana di Genova;

Visto l'art. 107, commi 1, 2 e 3, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali".

Visto il bilancio di previsione triennale 2021-2023, approvato in via definitiva dal Consiglio Metropolitano con Deliberazione n. 4 del 20 gennaio 2021;

Vista la nota del Segretario della Città Metropolitana di Genova prot. n. 64304/15 del 28.07.2015 recante ad oggetto: "Nuova struttura dell'ente e iter procedurale ed istruttorio degli atti amministrativi";

Visto il combinato disposto degli artt. 49 e 147 bis del D. Lgs. n. 267/2000 e ss.mm.ii.;

Vista la DIR 2010/75/UE del 24 novembre 2010 relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento);

Visto il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante "Norme in materia ambientale" ed, in particolare, la Parte Seconda – Titolo III-bis, "L'autorizzazione integrata ambientale" e le parti III, IV e V;

Visto il Decreto Legislativo 18 gennaio 2008, n. 4, recante "Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante norme in materia ambientale";

Visto il Decreto Legislativo 29 giugno 2010, n.128, recante il recepimento della Direttiva 2008/1/CE sulla prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento - IPPC;

Visto il Decreto Legislativo 3 dicembre 2010, n. 205, recante “Disposizioni di attuazione della Direttiva 2008/98/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 19.11.2008 relativa ai rifiuti e che abroga alcune direttive”;

Visto il D. Lgs. n. 46 del 4 marzo 2014 recante “Attuazione della direttiva 2010/75/UE relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento)”;

Visto il D. Lgs. n. 183/2017 in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera;

Vista la Legge Regionale 21.06.1999, n. 18;

Vista la Legge Regionale 31.10.2006 n. 30, recante “Disposizioni urgenti in materia ambientale”;

Premesso che

L'impianto di produzione di disinfettanti ed igienizzanti allo stato liquido gestito dalla Società A.C.R.A.F. S.p.a. (parte del gruppo Angelini Pharma S.p.A. e sotto la direzione ed il coordinamento della Angelini Holding S.p.A.) in via Pontasso, 11 e 13 - Casella (GE) opera in forza dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata ai sensi della Parte Seconda – Titolo III-bis del D. Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. con Atto dir.^{le} n. 391 del 25.02.2021 da parte della Città Metropolitana di Genova.

L'attività dello Stabilimento in oggetto rientra tra quelle indicate nell'Allegato VIII alla Parte Seconda del suddetto decreto, quale:

Attività 4.4 - “Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi”.

Attività 4.5 – “Fabbricazione di prodotti farmaceutici e prodotti intermedi.

Vista la nota assunta al protocollo di questa Città Metropolitana con il n.15123 del 26.03.2021 con la quale la Società A.C.R.A.F. ha inoltrato documentazione tecnica relativa a modifiche non sostanziali del proprio processo produttivo a seguito del ricevimento del Decreto di autorizzazione quale Presidio Medico Chirurgico per la produzione di Amuchina biocida, rilasciato dal Ministero della Salute in data 8 febbraio 2021.

Vista la nota della Città Metropolitana di Genova n. 20174 del 22.04.2021 con cui è stato avviato il procedimento di modifica con parziale aggiornamento della parte descrittiva dell'autorizzazione integrata ambientale ex L. 241/90 ss.mm.ii. al fine di recepire le modifiche non sostanziali richieste dall'Azienda;

Atteso che con la suddetta nota di avvio del procedimento è stato inoltre fornito:

- 1) il nominativo del responsabile del procedimento;
- 2) il termine di conclusione procedimento fissato dalla norma entro 60 giorni dalla data di presentazione dell'istanza;
- 3) esplicitazione del rispetto della normativa sulla privacy mediante relativa informativa;
- 4) il riferimento del titolare del potere sostitutivo in caso di mancato rispetto dei termini procedurali nonché dei rimedi esperibili in caso di inerzia ai sensi della Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri 09.01.2014;
- 5) il domicilio digitale dell'Amministrazione procedente;

Tenuto conto che

La modifica principale riguarda il processo di produzione dell'Amuchina rispetto al quale lo Stabilimento, autorizzato dal Decreto di autorizzazione Presidio Medico Chirurgico rilasciato dal Ministero della Salute in data 8 febbraio 2021, ha la necessità di variare la formula della stessa al fine di produrne l'80% del totale come Amuchina biocida, mentre il restante 20% continuerà ad essere prodotto come da assetto attuale, a valle dell'inserimento delle ulteriori n. 6 celle elettrolitiche già autorizzate con A.D. n. 391/2021. La produzione di Amuchina biocida fa rientrare l'Azienda al p.to 4.4 dell'Allegato VIII alla Parte Seconda del D. Lgs. n.152/2006.

Le modifiche prospettate dalla A.C.R.A.F. S.p.A. sono le seguenti:

- variazione della formula del processo di produzione Amuchina in maniera tale da arrivare a produrne l'80% come Amuchina biocida (formulazione dedicata al mercato nazionale), mantenendo il restante 20% della produzione totale di Amuchina come nell'assetto attuale (formulazione dedicata al mercato estero). La variazione di produzione risulta necessaria in quanto, successivamente all'approvazione dell'autorizzazione integrata ambientale, la Società è stata autorizzata col Decreto di autorizzazione Presidio Medico Chirurgico rilasciato dal Ministero della Salute in data 8 febbraio 2021 che consente l'avvio del nuovo processo produttivo;
- inserimento nel processo di produzione Antisapril e Antisapril detergente di una ulteriore materia prima identificata dal numero CAS 61788-90-7 che miscelata con l'attuale sostanza denominata AROMOX (avente medesimo numero CAS) costituirà la "Miscela identificata da CAS 61788-90-7" in maniera tale che con la stessa si possano identificare le due sostanze. Tale variazione si è resa necessaria per facilitare la disponibilità di nuovi fornitori ed avere maggiore flessibilità sul mercato;
- eliminazione dalla formulazione attualmente in essere nel processo di produzione "Additivo bucato liquido" della sostanza pericolosa TINOSAN, variazione necessaria al fine di poter mantenere la classificazione di detergente per il suddetto prodotto;
- suddivisione del locale ricarica elevatori (codificato dal numero 45 negli elaborati planimetrici riportati negli allegati 2a-b-c-d-e-f-g di cui alla domanda AIA) in due parti attraverso la realizzazione di un tramezzo che permetterà di adibire parte del locale ad area uffici senza comportare modifiche ai flussi convogliati attraverso il camino E2 (non significativo e non soggetto a limite). Tale intervento risulta necessario al fine di completare il progetto di adeguamento sismico dello Stabilimento.

Rispetto a quanto descritto nelle relazione tecnica costituente parte integrante e sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale viene mantenuta invariata la descrizione del processo di produzione dell'Amuchina a cui si aggiunge il processo di produzione di Amuchina biocida, prevedendo un nuovo assetto che impiegherà comunque gli impianti già esistenti ed autorizzati.

In particolare, il processo Amuchina biocida prevede:

- la sostituzione della materia prima Borace con la sostanza Sodio Carbonato e la variazione dei quantitativi del cloruro di sodio e della soda caustica al 5,2% quindi in definitiva le materie prime e relative quantità divengono le seguenti: Cloruro di sodio 1.700 kg/lotto, Soda Caustica al 5,2% 25 l/lotto, Sodio Carbonato 27 kg/lotto;
- la riduzione dei consumi idrici che passano da 33.000 l/lotto a 20.000 l/lotto di acqua prelevata da pozzo con conseguente riduzione dell'acqua purificata prodotta che passa da

30.000 l/lotto a 17.000 l/lotto. Tale minor consumo è da addursi ad un quantitativo minore di acqua in ingresso alle vasche interrate VASP1/2 poiché verrà realizzata la salamoia di concentrazione di sale in specifica per essere utilizzata direttamente come elettrolita nell'impianto di elettrolisi, ciò quindi consente di eliminare lo step di diluizione della salamoia, mantenendo il bilancio massico complessivo sul bilancio idrico invariato rispetto a quello necessario per il 20% della produzione di Amuchina;

- la variazione della fase di preparazione salamoia la quale anziché essere prevista solo nella vasca VASP2 con una concentrazione di NaCl > 180 g/l può essere realizzata sia nella vasca VASP1 che nella VASP2 e con una concentrazione compresa tra 95 e 105 g/l;
- la sostituzione della fase di diluizione nel diluatore SP1 con la fase di filtrazione 5 µ per lotto e l'aumento del numero di serbatoi di accumulo che passano da n.4 a n.7;
- l'incremento del numero di serbatoi di stoccaggio aggiungendo agli attuali SAG/1/2/3 il serbatoio SAG4 e l'eliminazione dei relativi filtri a 0,5-0,22 µ per lotto mantenendo esclusivamente il filtro 5 µ;
- l'inserimento dopo la diluizione finale avente durata di 2 ore di un'ulteriore fase quale quella di filtrazione a 0,5 µ.

Materie prime impiegate nel nuovo processo di produzione dell'Amuchina biocida:

Tipo di sostanza	Quantità annua	Anno di riferimento	Scheda di riferimento	Identificazione numero CAS	Stato fisico	Modalità di stoccaggio
Cloruro di sodio	1.700 kg/lotto	(*)	SdS versione 3 del 16.10.2015 redatta da Giusto Faravelli SpA	7647-14-5	Solido	Big Bag
Soda Caustica 5,2%	25 l/lotto	(*)	(Vedi SdS riportata in Allegato 9E)	1310-73-2	Liquido	Serbatoio fuori terra a tetto fisso
Sodio carbonato (*)	27 kg/lotto	(*)	SdS revisione 4 del 07.09.2016 redatta da Nuova Alpica srl, codice SdS M0001	497-19-8	Solido cristallino di colore bianco	Sacchi

Rispetto alla tabella relativa alla potenzialità produttiva inserita nelle premesse della relazione tecnica allegata all'AIA vigente si ritiene di aggiornarla con la tabella sottostante, tenendo conto che i dati relativi alla Potenzialità produttiva saranno riferiti esclusivamente a ciò che esce

definitivamente dall'impianto come prodotto/i finito/i. L'inserimento dell'Amuchina biocida non determina un incremento delle potenzialità degli impianti dello Stabilimento proprio perché verranno utilizzati i medesimi impianti e linee di produzione.

Prodotto	Potenzialità massima di produzione (l/giorno) (1)	Valore massimo di produzione annuo (t/anno) (2)	Anno di riferimento
Amuchina	27.360 (3)	6.900	2019
Amuchina biocida	27.360 (4)	n.d. (4)	n.d. (4)
Amuchina (nuovo processo Amuchina con 0,06% di ipoclorito di sodio)	27.360 (4)	n.d. (4)	n.d. (4)
Antisapril	81.000	324	2019
Antisapril detergente	81.000	396	2019
Amuchina additivo bucato liquido	40.000 (5)	n.d. (5)	n.d. (5)

Note alla tabella:

(1) - Dato di potenzialità massima "di targa" nell'assetto impiantistico in essere al momento della presentazione della domanda indipendente da tasso di utilizzo, fattori congiunturali, turnazioni, ecc.

(2) - Valore massimo di produzione annua selezionato tra gli ultimi cinque anni, indicare l'anno individuato nella colonna "anno di riferimento".

(3) Entro dicembre 2020 è stato effettuato sia il previsto inserimento di ulteriori n°6 celle elettrolitiche, che hanno portato ad una capacità produttiva pari a 27.360 l/giorno che risulta valida sia per il processo di produzione Amuchina con tale variazione impiantistica (il quale rimane l'assetto di riferimento per il 20% della produzione ed è dedicata al mercato estero), sia per la produzione di Amuchina Biocida (80% della produzione e dedicata al mercato nazionale) attraverso una variazione di formula per cui lo Stabilimento risulta autorizzato dal Decreto di autorizzazione Presidio Medico Chirurgico rilasciato dal Ministero della Salute in data 8 febbraio 2021;

(4) Il nuovo processo di produzione Amuchina con 0,06% di ipoclorito di sodio (attività IPPC 4.5) è stato messo in esercizio come previsto dall'autorizzazione integrata ambientale, mentre la produzione di Amuchina biocida seguirà al presente Atto quindi per entrambi i prodotti non sono disponibili dati storici di produzione. Si specifica che tale produzione avviene attraverso il

medesimo impianto che attualmente produce Amuchina (che presenta una concentrazione di 1,15% di ipoclorito di sodio) e quindi presenta la medesima massima capacità produttiva.

(5) La produzione del nuovo prodotto "Amuchina Additivo Bucato Liquido" è stata avviata a partire da ottobre 2019 e si è interrotta a Febbraio 2020 a causa dell'emergenza COVID19 e la cui data di riavvio non è ad oggi prevedibile, ma verrà valutata nel corso del 2021. I lavori di realizzazione sono iniziati a giugno e terminati a dicembre 2018. Tale impianto di produzione e le relative attività di preparazione sono ubicate al piano terra dell'edificio produttivo nell'area prima occupata dal "Confezionamento PMC", che è stata smantellata, mentre l'attività di confezionamento si sviluppa l'esistente linea 3 di confezionamento Amuchina e Antisapril che è stata modificata e la cui capacità incrementata. Il dato quantitativo è dunque espresso in termini di potenzialità massima di produzione non essendosi di fatto compiuto un anno di produzione.

Taluni allegati tecnici all'originaria domanda di AIA, sulla base della quale è stata rilasciata l'autorizzazione, si intendono aggiornati e sostituiti con quanto fornito congiuntamente all'istanza di modifiche non sostanziali al processo di produzione a cui si riferisce il presente Atto.

Considerato che dalle variazioni di processo e da quelle impiantistiche sopra descritte non conseguirà alcuna modifica alle emissioni gassose né alle emissioni di rumore né agli scarichi idrici, né incrementi di produzione, non di ritiene di intervenire a modificare le prescrizioni impartite con l'Atto dir.^{le} n.391/2021, ma unicamente di aggiornare la parte descrittiva dell'impianto aggiornandola con quanto sopra esposto e con lo schema di processo dell'Amuchina biocida (nuovo prodotto) allegato al presente Atto.

Vista la relazione istruttoria n. 25583 del 24.05.2021, agli atti del relativo fascicolo informatico, qui richiamata come atto presupposto al presente atto.

Considerato che l'istanza di modifica non sostanziale dell'AIA, presentata in data 26.03.2021, risulta completa di copia di distinta di pagamento (effettuato in data 19.03.2021) pari a € 2.000,00 dovuti quale contributo per le spese di istruttoria, secondo sulla base dei criteri stabiliti dalla Deliberazione della Giunta Regione Liguria n.953 del 15.11.2019 che ha determinato le tariffe da applicare in relazione alle istruttorie degli impianti soggetti alla normativa IPPC, da introitarsi secondo i seguenti estremi finanziari:

Codice	Capitolo	Azione	Importo	Struttura Accertamento
3010002	0	3001628	€ 2.000,00	111./2021

Dato atto che l'istruttoria del presente atto è stata svolta da Mara Pagnacco, responsabile del procedimento, che attesta la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa per quanto di competenza, ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000 e che provvederà a tutti gli atti necessari all'esecuzione del presente provvedimento, fatta salva l'esecuzione di ulteriori adempimenti posti a carico di altri soggetti;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto, il dirigente attesta altresì la regolarità e correttezza dell'azione amministrativa, assieme al responsabile di procedimento ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo n. 267/2000;

Atteso che il presente atto verrà pubblicato sul Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova, in adempimento a quanto disposto dall'art. 29-quater, comma 13 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii.;

Atteso che con la sottoscrizione del presente atto il dirigente, ai sensi della L. 190/2012 art. 12 comma 42, della L. 241/1990 art. 6 bis e del PTPCT 2020/2022 paragrafo 9.8, attesta:

- di non essere in situazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte del Responsabile del Procedimento e degli altri collaboratori in servizio presso questa Amministrazione intervenuti nel presente procedimento;
- che non sono pervenute segnalazioni di conflitto di interessi, anche potenziali, da parte degli Uffici competenti ad adottare pareri o altri atti endoprocedimentali inerenti al presente procedimento.

Ritenuto che sussistano i presupposti per procedere con il rilascio del presente atto sulla base di tutto quanto sopra rappresentato, poiché l'istruttoria da parte degli uffici competenti si è conclusa favorevolmente con le prescrizioni riportate nella successiva parte dispositiva.

Vista la relazione istruttoria redatta dal responsabile di procedimento del 14.05.2021 e assunta al protocollo della Città Metropolitana di Genova con il n.25583 del 24.05.2021;

Alla luce di tutto quanto sopra esposto,

DISPONE

A) di modificare - fatti salvi i diritti di terzi - l'autorizzazione integrata ambientale rilasciata con Atto Dir.^{le} n. 391 del 25.02.2021 ai sensi dell'art.29-sexies, Titolo III-bis della Parte Seconda del D. Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii., in capo alla Società A.C.R.A.F. S.p.a. aggiornando la parte descrittiva della relazione tecnica con l'inserimento delle variazioni dei prodotti impiegati e del nuovo processo produttivo del prodotto Amuchina biocida e relativo layout di produzione allegato al presente Atto (All.9A.2.1), di cui costituisce parte integrante e sostanziale. La descrizione tecnica contenuta nelle premesse al presente Atto costituisce la variazione e l'aggiornamento delle corrispondenti parti dell'AIA di cui all'Atto Dir.^{le} n. 391/2021.

B) di introitare la somma di € 2.000,00 versati dalla Società A.C.R.A.F. S.p.a. secondo il seguente schema denominato dati contabili:

DATI CONTABILI

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
EN TR ATA	301000 2	0	300162 8	±	2.000,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:					±	2.000,00							

TOTALE SPESE:	-		
----------------------	---	--	--

C) di pubblicare il presente Atto nella Sezione Autorizzazioni del Portale Ambiente del sito istituzionale della Città Metropolitana di Genova al link:

<https://ambiente.cittametropolitana.genova.it/it> ;

D) di trasmettere il presente Atto alla Società A.C.R.A.F. S.p.a.

E) di trasmettere il presente Atto, per gli aspetti di rispettiva competenza:

- alla Regione Liguria
- al Comune di Casella
- all'ARPAL
- alla ASL 3.

RICORDA

- che qualora la Società intendesse procedere ad effettuare modifiche non sostanziali allo stabilimento dovrà essere inviata alla Città Metropolitana di Genova preventiva descrizione degli interventi;
- che qualora si rendesse necessario presentare un'istanza di variazione di ulteriori scadenze individuate con l'Atto Dir.^{le} n. 391 del 25.02.2021, la stessa dovrà essere inoltrata all'Autorità competente con almeno 30 giorni di anticipo rispetto al termine di cui si chiede la proroga, al fine di consentire lo svolgimento del procedimento di valutazione dell'istanza congiuntamente agli enti coinvolti. L'istanza dovrà essere trasmessa in regola con le disposizioni fiscali sul bollo e corredata da documentazione e dichiarazioni attestanti la sussistenza delle motivazioni a sua sostegno.

Sono fatte salve tutte le altre prescrizioni dell'Atto dirigenziale n. 391 del 25.02.2021 che il presente Atto non ha inteso modificare, nonché tutti gli obblighi comunque disposti per legge e applicabili al caso.

Per quanto non previsto dal presente Atto relativamente ai diversi comparti ambientali, si rinvia al D.Lgs. n.152/2006 e ss.mm.ii. ed ai suoi provvedimenti attuativi presenti e futuri: resta comunque obbligo dell'Azienda attenersi alle eventuali nuove disposizioni legislative in materia ambientale.


Il presente Atto è stato rilasciato a seguito di un procedimento durato 59 giorni dal ricevimento dell'istanza del 26 marzo 2021.

Si informa che contro il presente Atto può essere proposto ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro i termini indicati nel D. Lgs n.104/2010, oppure ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla notificazione o piena conoscenza dell'Atto.

Sottoscritta dal Dirigente
(BRUZZONE MAURO)
con firma digitale

SCHEMA A BLOCCHI N. 1° - PRODUZIONE AMUCHINA BIOCIDA (ATTIVITA' IPPC 4.4)

Potenzialità massima 27.360 l/giorno



ANGELINI
ACRAF SpA - Stabilimento di Casella (GE)

Comunicazione di modifica AIA
ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i.

Attività IPPC 4.4 - Fabbricazione di prodotti fitosanitari o di biocidi
Attività IPPC 4.5 - Fabbricazione di prodotti farmaceutici intermedi

Allegato 9A.2.1
Schema a blocchi produzione
Amuchina Biocida

Progetto: 205551 | Marzo 2021 | ICARO



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE E VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n.267

Proponente: Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

**Oggetto: SOCIETÀ A.C.R.A.F. S.P.A. - VIA PONTASSO, 11 E 13 - 16015 - CASELLA (GE)
MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER
L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLA PRODUZIONE DI DISINFETTANTI ED IGIENIZZANTI ALLO
STATO LIQUIDO AI SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE
SECONDA, TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN
ENTRATA PARI A EURO 2.000,00**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Il presente provvedimento non necessita di parere di regolarità contabile in quanto non produce effetti diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'Ente.

Il presente provvedimento produce effetti indiretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

Il presente provvedimento produce effetti diretti sulla situazione economico-finanziaria e/o sul patrimonio dell'ente, evidenziate nelle imputazioni contabili di seguito indicate, per cui si esprime parere: FAVOREVOLE

Annotazioni o motivazioni del parere sfavorevole:

VISTO ATTESTANTE LA COPERTURA FINANZIARIA

S/E	Codice	Cap.	Azione		Importo	Prenotazione		Impegno		Accertamento		CUP	CIG
					Euro	N.	Anno	N.	Anno	N.	Anno		
ENT RAT A	3010002	0	3001628	+	2.000,00					111	2021		
Note:													
TOTALE ENTRATE:				+	2.000,00								
TOTALE SPESE:				+									

Genova li, 25/05/2021

**Sottoscritto dal responsabile
dei Servizi Finanziari
(POLESE BARBARA)**



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

con firma digitale



CITTÀ METROPOLITANA DI GENOVA

Certificato di avvenuta pubblicazione

Atto Dirigenziale N. 1093 del 24/05/2021

UFFICIO
Servizio Tutela ambientale
Ufficio Rifiuti scarichi e bonifiche

Oggetto: SOCIETÀ A.C.R.A.F. S.P.A. - VIA PONTASSO, 11 E 13 - 16015 - CASELLA (GE)
MODIFICHE NON SOSTANZIALI DELL'AUTORIZZAZIONE INTEGRATA AMBIENTALE PER
L'INSTALLAZIONE ADIBITA ALLA PRODUZIONE DI DISINFETTANTI ED IGIENIZZANTI ALLO
STATO LIQUIDO AI SENSI DELL'ART.29-QUATER E ART. 29-SEXIES DELLA PARTE SECONDA,
TITOLO III-BIS DEL D.LGS. 3 APRILE 2006, N. 152 E S.M.I. - ACCERTAMENTO IN ENTRATA
PARI A EURO 2.000,00.

Si dichiara l'avvenuta regolare pubblicazione all'Albo Pretorio Online della Città Metropolitana di Genova dal 25/05/2021 al 09/06/2021 per 15gg. consecutivi.

Genova li, 29/06/2021

Sottoscritta
dall'Incaricato della Pubblicazione
(GAMBINO FRANCESCO)
con firma digitale